

Edizione di venerdì 18 gennaio 2019

IVA

Reverse charge interno e fatturazione elettronica

di **Fabio Garrini, Francesco Zuech**

CRISI D'IMPRESA

Tramonta la legge fallimentare: approvato il codice della crisi d'impresa

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento a due velocità per il 2019

di **Sandro Cerato**

IVA

Fattura con scontrino emessa in modalità elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

AGEVOLAZIONI

La raccolta occasionale di tartufi

di **Luigi Scappini**

RASSEGNA RIVISTE

Il saldo e stralcio ai nastri di partenza

di **Gianfranco Antico**

IVA

Reverse charge interno e fatturazione elettronica

di **Fabio Garrini, Francesco Zuech**

Continua a suscitare perplessità la **Faq del 27.11.2018** sull'allegato integrativo in XML chiamato (impropriamente) “autofattura” attraverso il quale gestire il **reverse charge nei rapporti interni**, quelli cioè fra operatori residenti, dove il fornitore è chiamato ad emettere fattura elettronica con natura “N6” (si pensi, ad esempio, alla fattura ricevuta per servizi di pulizia).

A nostro parere, il reverse charge interno va gestito (solo) attraverso i registri, mentre pare del tutto inutile (se non controproducente) rincorre ad altre soluzioni con non funzionano.

Fattura elettronica e acquisti con inversione contabile

Nelle operazioni assoggettata a *reverse charge* interno ([articolo 17, commi 5 ss.](#), e [articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#)) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell'**integrazione** (lo dice chiaramente la norma stessa), che consiste:

1. nel **riportare sul documento** l'aliquota e l'imposta;
2. nell'effettuare la **protocollazione** e l'**annotazione nel registro vendite o corrispettivi** (per assolvere l'imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni, ma con imputazione al mese di arrivo);
3. nell'**annotare** (senza più obbligo di protocollazione) nel **registro acquisti** per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#)).

L'integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, è **adempimento che materialmente non può essere realizzato**.

Infatti, la fattura elettronica deve essere, fra le altre cose, non modificabile (*rectius* “integra”) per definizione ([articolo 21, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)).

Ora, vale la pena di notare che **quello che è impossibile fare non lo si fa**, semplicemente, senza ricercare (tantomeno imporre) strade alternative non previste da alcuna norma.

Va infatti rimarcato che la norma (i citati [articolo 17, comma 5](#), e [articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972](#)) non è stata cambiata e in nessuna altra norma viene previsto che, in mancanza di integrazione, possa essere consentito procedere con l'emissione di un'**autofattura** o comunque di un “allegato” integrativo.

Quanto indicato nella FAQ di novembre (così come nella [circolare AdE 13/E/2018](#) e, ancora prima, anche nella [circolare 45/E/2005](#) § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare **una alternativa ammissibile** (per chi ama il masochismo) **ma non certo obbligatoria**, in quanto non prevista da alcuna legge.

Anzi, a ben vedere, risulta contrario alla norma vigente.

Peraltro la stessa Agenzia delle Entrate, in passato, ha essa stessa **negato l'alternatività fra le due tecniche** per assolvere l'imposta in inversione contabile, autofattura o integrazione.

Si veda al riguardo la [circolare AdE 16/E/2013](#) (§ 3.3.2), e in tema non mancano neppure posizioni giurisprudenziali (eccessivamente rigorose sul dato formale) che hanno sancito la sanzionabilità del contribuente che sbaglia tecnica (su tutte [Corte di Cassazione n. 10819 del 05.05.2010](#)).

Va peraltro osservato che la FAQ in questione parla di *“una modalità alternativa all'integrazione della fattura”* attraverso la predisposizione di un altro documento (l'autofattura) che “può” (e non necessariamente “deve”) essere inviato al Sistema di Interscambio con conservazione gratuita da parte dell'AdE nel caso di attivazione dell'accordo di servizio.

Quindi **pare evidente anche all'Agenzia che tale tecnica certo non può considerarsi obbligatoria, ma meramente una facoltà**.

Conferma in tal senso è arrivata peraltro in occasione della videoconferenza del 15 gennaio organizzata dal CNDCEC.

A giudizio di chi scrive, in sostanza, essendo impossibile praticare sulla fattura l'integrazione di cui al punto 1) non resta che applicare esclusivamente l'**annotazione nei registri** (punti 2 e 3) come se il documento fosse **“virtualmente” integrato**.

Nulla vieta ovviamente di generare un allegato di appoggio ma, a nostro giudizio, da gestire rigorosamente con la cara vecchia carta (e come tale da conservare) evitando il formato XML e la trasmissione al Sdl, che finirebbe nella grande totalità dei casi per **autocertificare i ritardi nell'applicazione dell'integrazione**.

I **tempi** per assolvere l'imposta con inversione contabile sono infatti, a norma dell'[articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), **molto stretti**: l'assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale.

Si pensi, ad **esempio**, alla fattura elettronica dell'impresa di pulizia dei locali **emessa il 31 gennaio** con applicazione del **reverse charge** che il committente dovrebbe integrare lo stesso giorno o al più tardi entro il 15 febbraio ma con riferimento al 31/1 (per buona pace di tutte le discussioni sul fatto che emissione e trasmissione dovrebbe essere sincrona).

La tenuta dei **registri sezionali** non è obbligatoria ma la loro adozione, come si fa da tempo, consentirà di gestire “sotto traccia” (entro la scadenza delle comunicazioni Li.Pe) quei ritardi fisiologici che da sempre interessano (inutile nascondere) non solo la moltitudine delle piccole imprese (che si avvalgono, per la quasi generalità, di servizi in outsourcing) ma anche le imprese più strutturate che si occupano direttamente della propria contabilità.

Non è probabilmente un caso che anche **Assosoftware** (comunicato del 14/1/2019) abbia rotto gli indugi e – in attesa di chiarimenti che devono essere forniti con la massima tempestività – abbia **pertanto suggerito l'applicazione del reverse direttamente nei registri**.

Condividiamo. Qualcuno si deve prendere la responsabilità di dire che non ci sono altre soluzioni: o si cambia la norma imponendo l'autofattura in luogo dell'integrazione (ma non si vede quali margini vi possano essere dal lato della tempistica) oppure **occorre ammettere esplicitamente che l'inversione contabile può essere adempiuto semplicemente attraverso l'annotazione nei registri** (poco importa se soppressi o meno).

Una soluzione, invero, a tutto questo paradosso, ci potrebbe essere ma richiede una modifica normativa: **allineare le modalità compilative** delle fatture del fornitore che effettua operazioni in **reverse** a quelle dello **split payment**.

In definitiva, auspichiamo che l'imposta dovuta in **inversione contabile possa essere assolta in sede di contabilizzazione della fattura di acquisto**: si tratta di una soluzione più conforme al dettato normativo e certamente molto più agevole per tutti i contribuenti.

Invitiamo l'Agenzia ad esprimersi **avallando questo comportamento**; speriamo che lo faccia con la massima tempestività. Il tempo stringe, fine mese si avvicina.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Tramonta la legge fallimentare: approvato il codice della crisi d'impresa

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

Alla fine la riforma della **crisi d'impresa** è giunta al traguardo e manda in soffitta uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore.

Al termine di un iter complesso e articolato, il decreto legislativo, in attuazione della **L. 155/2017**, rubricato “**Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza**” è stato definitivamente **approvato, il 10 gennaio 2019**.

Si tratta di un corposo Testo Unico sulla disciplina della **crisi d'impresa e d'insolvenza** composto da **391 articoli**, suddiviso in quattro parti, che sostituirà tutte le disposizioni contenute nel **R.D. 267/1942** in materia di **fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa** e nella **L. 3/2012** in materia di composizione della **crisi da sovraindebitamento**.

Per una prima disamina delle numerose disposizioni è opportuno schematizzare la struttura del testo, che è così suddivisa:

- la **parte prima** contiene gli articoli dall' 1 al 374 sul **codice della crisi e dell’insolvenza**;
- la **parte seconda** contiene gli articoli dal 375 al 384 riferiti alle **modifiche al codice civile**;
- la **parte terza** contiene gli articoli dal 385 al 388 riguarda le **garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire**;
- **parte quarta** contiene gli articoli dal 389 al 391 con le **disposizioni finali e transitorie**.

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA	Titolo I (artt. 1- 11) Disposizioni generali: Ambito di applicazione e definizioni – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – Economicità della procedura – Principi di carattere processuale –Giurisdizione internazionale
PARTE PRIMA (articoli 1 – 374)	Titolo II (artt. 12 – 25) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi: strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, obblighi di segnalazione interna ed esterna); organismo di composizione della crisi (OCRI, nomina e audizione del debitore), procedimento di composizione assistita, misure premiali

Titolo III (artt. 26 – 55) Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza: giurisdizione, competenza per materia e territorio, cessazione dell'attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione crisi e iniziativa per l'accesso alle procedure, procedimento unitario, misure cautelari e protettive

Titolo IV (artt. 56 – 120) Strumenti di regolazione della crisi: accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; ristrutturazione debiti del consumatore, concordato minore, concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, voto, omologazione)

Titolo V (artt. 121 – 283) Liquidazione giudiziale: imprenditori individuali e società, presupposti della liquidazione e organo preposti effetti dell'apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), custodia e amministrazione dei beni, accertamento del passivo, esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, cessazione della procedura – concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, esdebitazione

Titolo VI (artt. 284 – 292) Disposizioni relative ai gruppi di imprese: concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato di gruppo, procedura unitaria di liquidazione giudiziale, procedure concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, norme comuni

Titolo VII (artt. 293 – 316) Liquidazione coatta amministrativa: procedimento (rapporti tra procedure, accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ed effetti, organi della procedura e loro poteri, stato passivo e liquidazione dell'attivo) – Autorità amministrative di vigilanza e loro funzioni.

Titolo VIII (artt. 317– 321) Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali: principio di prevalenza delle misure cautelari, sequestro preventivo, sequestro conservativo, legittimazione curatore, liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

Titolo IX (artt. 322 – 347) Disposizioni penali: reati commessi dall'imprenditore, da persone diverse dall'imprenditore nella liquidazione giudiziale – reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

Titolo X (artt. 348 – 374) Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria: albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure, disciplina dei procedimenti, disposizioni in materia di diritto del lavoro, disposizioni di coordinamento

- PARTE SECONDA** **Modifiche al codice civile:** assetti organizzativi dell'impresa e societaria, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo, cause di scioglimento società di capitali, disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, finanziamento soci, abrogazioni disposizioni
- PARTE TERZA** **Garanzie acquirenti immobili da costruire:** modifiche agli **articoli 3-4-5-6** (articoli 385 – 388) **D.Lgs. 122/2005**
- PARTE QUARTA** **Disposizioni finali e transitorie:** entrata in vigore, disciplina transitoria e (articoli 389 – 391) disposizioni finanziarie

L'**obiettivo** di fondo del nuovo codice è quello di far emergere il **prima possibile** la crisi di impresa mediante la previsione di un **sistema di allerta**, accompagnato dalla introduzione degli **organismi di composizione della crisi di impresa** (OCRI), da istituire presso le Camere di Commercio, ai quali gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione) dovranno segnalare **situazioni di anomalia** che emergono dall'applicazione di determinati **indicatori della crisi**, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Gli **indicatori della crisi** saranno elaborati dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili**, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

L'**entrata in vigore** del nuovo codice prevede **due termini distinti**:

- **entro 30 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per 14 articoli (cfr. **articolo 389, comma 2**);
- **entro 18 mesi** per gli altri 376, in particolare quelli riguardanti le disposizioni del Codice sulla crisi d'impresa e l'insolvenza (**articolo 389, comma 1**).

Le **norme di imminente applicazione** (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) sono quelle riguardanti:

- gli **assetti organizzativi dell'impresa**;
- gli **assetti organizzativi societari**;
- la **responsabilità** degli **amministratori**;
- la nomina degli **organi di controllo**;
- le norme riguardanti le sezioni specializzate per **grandi imprese e gruppi**;
- le norme riguardanti le modifiche all'**amministrazione straordinaria**;
- l'istituzione dell'**albo dei soggetti incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure;
- le norme sulla **certificazione** dei **debiti** contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le norme sulle **garanzie** in favore degli **immobili da costruire** e fidejussioni.

Si tratta di una riforma molto attesa che rinnova una **norma ormai ultrasettantenne** che cominciava a mostrare i segni dell'età. Fatte salve le disposizioni "societarie" sopra riportate (e quelle affini), il differimento del termine per la concreta applicazione del nuovo codice della crisi – in verità non di poco conto – consentirà di comprendere e metabolizzare le **modifiche** apportate.

Poi, come sempre, sarà l'applicazione pratica da parte degli addetti ai lavori a sancire il **successo** o il "**fallimento**" del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.



AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento a due velocità per il 2019

di **Sandro Cerato**

Le imprese che **entro il 31 dicembre 2018** hanno corrisposto un **acconto almeno pari al 20%** e sono in possesso della **conferma dell'ordine da parte del venditore** possono maggiorare l'investimento in misura pari al **150% del costo di acquisto**, anche se la consegna del bene avviene nel corso del **2019**.

È quanto previsto dall'[articolo 1, comma 61, ultimo periodo, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), in cui si precisa che la nuova maggiorazione variabile (decescente in funzione del *quantum* degli investimenti effettuati) non si applica per gli **investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui alla L. 205/2017**, secondo cui le agevolazioni del 150% *"si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione"*.

Ma andiamo con ordine, ricordando che la **Legge di Bilancio 2019** ([articolo 1, commi da 60 a 65, L. 145/2018](#)) ha confermato la **proroga dell'agevolazione dell'iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019**, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia stata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.

È stata confermata anche la **maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali** (di cui all'[allegato B](#) della **L. 232/2016**) per i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento, mentre **non è stato riproposto il super ammortamento del 30%**, per cui è quindi possibile fruire dell'agevolazione a condizione che il bene sia consegnato entro il prossimo 30 giugno 2019 in presenza del pagamento dell'acconto di almeno il 20% e della conferma dell'ordine entro il **31 dicembre 2018**.

Tornando all'analisi dell'iper ammortamento, la **Legge di Bilancio 2019 ha inserito una novità importante in relazione al *quantum* agevolabile**, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

- **170%** per investimenti fino ad un importo di **2,5 milioni di euro**;
- **100%** per investimenti oltre all'importo di 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro**;
- **50%** per investimenti oltre all'importo di 10 milioni di euro e **fino a 20 milioni di euro**;

- **nessuna agevolazione** per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

In un [precedente intervento](#), si è avuto modo di osservare che, in assenza di precise indicazioni normative, il contribuente **dovrebbe ritenersi libero di attribuire la maggior misura del 170% agli investimenti con maggior aliquota di ammortamento**, al fine di massimizzare il beneficio in presenza di investimenti superiori ad euro 2,5 milioni.

Tuttavia, come si è anticipato, per le imprese che si sono affrettate, entro lo scorso **31 dicembre 2018**, a pagare un acconto almeno del 20% e ad ottenere la conferma dell'ordine da parte del fornitore, con consegna del bene nel corso del 2019, **è preclusa la possibilità di beneficiare della maggiorazione del 170%** in presenza di investimenti fino ad euro 2,5 milioni.

Ciò si desume dal riportato passaggio contenuto nell'[articolo 1, comma 61, L. 145/2018](#) che espressamente esclude la possibilità di applicare le nuove maggiorazioni variabili a quegli investimenti che sono ricompresi nella precedente versione dell'iper ammortamento (ossia quella prevista per gli **investimenti effettuati nel 2019** ma per i quali entro il 31 dicembre 2018 sia stato pagato l'acconto del 20% e vi sia la conferma dell'ordine).

In buona sostanza, per le **consegne di beni che avvengono nel corso del 2019**, è necessario distinguere due ipotesi:

- se **entro il 31 dicembre 2018** è stato pagato un **acconto almeno del 20%** e **vi è stata la conferma dell'ordine**, la maggiorazione è in ogni caso del 150% (a prescindere dal *quantum* di investimenti);
- se **entro il 31 dicembre 2018** non è stato pagato l'acconto del 20% e/o non vi è stata la conferma dell'ordine, la **maggiorazione è variabile** in applicazione della "proroga" disposta dalla Legge di Bilancio 2019.



IVA

Fattura con scontrino emessa in modalità elettronica

di **Alessandro Bonuzzi**

La **fattura** emessa **successivamente allo scontrino**, su richiesta del cliente, da parte di un soggetto che svolge **attività di commercio al minuto**, deve avere formato **elettronico**. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la **Risposta n. 7** del 16 gennaio scorso.

In particolare, nell'interpello in questione l'istante ha chiesto se la **fattura a richiesta del cliente** (definita "**fattura con scontrino**") debba essere **necessariamente elettronica**, considerata:

- da una parte, la previsione contenuta [nell'articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), che, in determinate situazioni, consente di **non emettere fattura se non a richiesta del cliente** e,
- dall'altra, l'entrata in vigore dell'**obbligo di fatturazione elettronica** dal 1° gennaio 2019.

La **soluzione prospettata** dal contribuente andava nel senso di ritenere **non obbligatoria** l'emissione della fattura elettronica, *"in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la "fattura con scontrino non elettronica" nel registro dei corrispettivi con la dicitura "fattura emessa da numero a numero"» e, dunque, di poter emettere «la **fattura con scontrino non elettronica** al fine di evitare la duplicazione dell'Iva sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino»*.

Non è però di questo avviso l'Agenzia delle entrate, a parere della quale rimangono validi i chiarimenti forniti in passato con la [circolare 97/1997](#).

Si ricorda che nel documento di prassi citato è stato precisato che:

- la fattura ha **funzione sostitutiva** dello scontrino oppure della ricevuta fiscale nei casi in cui ne è prescritta l'emissione; pertanto, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell'ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la **fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione**;
- l'operatore economico che intende avvalersi della **fatturazione differita** potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti simili innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita vanno **scorporati dal totale giornaliero**. Inoltre, in caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi

potranno essere tenuti **distinti** nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro **esclusione dalle liquidazioni periodiche**, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.

La disciplina in materia di fattura elettronica **non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”**; proprio per questa ragione continuano a trovare applicazione le regole e i chiarimenti del passato riferiti alla fatturazione.

D'altro canto, le stesse **istruzioni** contenute nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A al **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, n. 89757**, prevedono che nelle ipotesi di **fatture elettroniche precedute da scontrino** debba essere compilato il blocco informativo **“AltriDatiGestionali”** con specifiche informazioni.

In conclusione, fermo restando le specifiche ipotesi di esonero o divieto, deve **escludersi** che la cosiddetta **“fattura con scontrino”** possa avere **forma analogica**, dovendo invece essere emessa in **formato xml**.



AGEVOLAZIONI

La raccolta occasionale di tartufi

di **Luigi Scappini**

Il Legislatore, con la **Legge di Bilancio** per il **2019** è intervenuto nuovamente, a distanza di poco più di due anni, sulla **disciplina fiscale** prevista per un **settore** quale quello del **tartufo**, in forte espansione e caposaldo del *Made in Italy*.

L'intervento segue, come detto, quello della **L. 112/2016** (la cd. **Legge Europea**) con cui, innanzitutto, è stata **eliminata** la previsione di **applicazione** dell'Iva in **reverse charge** sulla **vendita** da parte di un **soggetto non passivo Iva** quale è il raccoglitore occasionale ma, **soprattutto**, è stata prevista, per le vendite effettuate da parte dei raccoglitori occasionali nei confronti di operatori commerciali, l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta**, in misura pari all'aliquota per il primo scaglione di reddito fissata dall'[articolo 11 Tuir](#) ([articolo 25-quater D.P.R. 600/1973](#)), con base imponibile abbattuta in misura pari al 22%.

Per effetto delle novità apportate con l'[articolo 1, commi 692-699, L. 145/2018](#), viene introdotto un **nuovo regime fiscale** per le persone fisiche **raccoglitori occasionali**.

Si definiscono tali i soggetti che sono in **possesso del titolo**, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o più prodotti e che **dichiarano corrispettivi** di vendita nei **limiti di 7.000 euro annui**.

I **prodotti vendibili** sono quelli **non legnosi** ricompresi nella classe **ATECO 02.30** (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni) e le **piante officinali spontanee** raccolte ai sensi di quanto previsti dall'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#) (piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi).

Viene prevista l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** sul reddito individuata in **100 euro annui**, da versarsi entro il **16 febbraio** dell'anno di riferimento con conseguente venir meno dell'applicazione della ritenuta di cui all'[articolo 25-quater D.P.R. 600/1973](#), introdotta con la **L. 112/2016**. Tali redditi, inoltre, per espressa previsione normativa, **non fanno cumulo** con altri redditi.

Si viene quindi a determinare un quadro di insieme caratterizzato da **2 possibili regimi** impositivi per i raccoglitori occasionali:

- assoggettamento a un'**imposta sostitutiva** in misura pari a **100 euro annui** in caso di

corrispettivi nel **limite di 7.000 euro annui**;

- assoggettamento a una **ritenuta a titolo di imposta** del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti in caso di **superamento** del tetto di cui sopra.

Da un punto di vista **Iva**, inoltre, per effetto di quanto stabilito dal nuovo [articolo 34-ter D.P.R. 633/1972](#), i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dell'[articolo 3 D.Lgs. 75/2018](#), sono **esonerati** dal **versamento dell'imposta** e da tutti gli **obblighi documentali e contabili**, **compresa la dichiarazione annuale**, a condizione che nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro**.

Tali soggetti sono inoltre **esonerati** dagli **adempimenti contabili Iva** per effetto di quanto previsto dalla **L. 311/2004**.

In realtà mal si comprende la previsione del Legislatore per dei **soggetti** che, in realtà, sono **esclusi** dall'applicazione del **tributo** a causa della **carenza** dei **requisiti** richiesti, essendo dei meri **raccoglitori occasionali** come stabilisce la norma stessa.

Nel caso di acquisto da parte di **cessionari o committenti soggetti passivi Iva**, questi ultimi dovranno, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 697, L. 145/2018](#), **certificare** l'operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui all'[articolo 25-quater D.P.R. 600/1973](#), **emettendo un documento** di acquisto da cui risulti:

- data di cessione;
- nome e cognome;
- codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva;
- natura e quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.

Infine, sempre per quanto riguarda la **cessione di tartufi**, la **Legge di bilancio per il 2019** interviene ancora in tema di **Iva**, modificando l'aliquota applicabile. Infatti è previsto che, nel limite delle quantità *standard* di produzione determinate con decreto Mipaaf, emanato di concerto con il Mef, essa **diviene**:

- **5%** per i **tartufi freschi o refrigerati** (nuovo numero 1-*quater*, Tabella A, parte II-bis) e
- **10%** per i **tartufi congelati, essiccati o preservati** immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (nuovo n. 20-*bis*, Tabella A, parte III).

L'[articolo 1, comma 699, L. 145/2018](#) introduce, inoltre, la possibilità, per i **produttori agricoli** che gestiscono la produzione di

- **prodotti non legnosi** non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e

- prodotti non ricompresi tra le piante ufficiali ex D.Lgs. 75/2018,

diversi dai produttori esonerati di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) e quindi con un volume d'affari superiore a 7.000 euro o, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, il cui volume d'affari non è rappresentato per almeno i 2/3 da prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al **D.P.R. 633/1972**, di poter optare per il **regime forfettario** di determinazione del reddito, fermo restando la determinazione catastale dello stesso (essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#)).



Master di specializzazione

L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Il saldo e stralcio ai nastri di partenza

di **Gianfranco Antico**

Articolo tratto da “La Circolare Tributaria n. 3/2019”

Ai nastri di partenza il c.d. “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, per effetto di quanto introdotto dall’articolo 1, commi dal 184 al 198, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). La norma tanto attesa va comunque letta e declinata unitamente a quanto già previsto per la c.d. “rottamazione ter”, dall’articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni in L. 136/2018, per i richiami e le condivisioni presenti. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “La circolare tributaria n. 3/2019?”](#)

Normativa e prassi in sintesi

Giurisprudenza in sintesi

Focus

“Limiti di ricavi per la contabilità semplificata e cambio di regime” di *Carlo Bertacca*

Reddito di impresa

“Iper ammortamento: novità 2019 e disciplina 2018” di *Sandro Cerato*

Operazioni straordinarie

“Fusione inversa: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate” di *Fabio Giommoni*

Istituti deflattivi

“Il saldo e stralcio ai nastri di partenza” di *Gianfranco Antico*

Iva

“Nuove regole Iva per i voucher” di *Marco Peirola*

Fatturazione elettronica

“Fattura elettronica: faq, commenti e scenari – terza parte” di *Fabrizio Fusconi*

Il caso risolto

“La partecipazione in una società semplice è ostativa all’accesso al regime forfettario” di *Centro studi tributari*



LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

-35%

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA anziché € 220 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.